

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale



Oggetto: quesito in ordine all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992.

In merito al quesito in oggetto, questo Ufficio condivide l'avviso che le categorie di veicoli immatricolate ad uso di polizia stradale utilizzate per lo svolgimento delle attività di controllo, a condizione che siano in servizio e provviste di marchi o dispositivi che le identificano come tali, siano esonorate dall'obbligo di rispettare la sosta regolamentata a tempo ovvero a pagamento.

Tale assunto non trova la sua giustificazione "ipso facto" come sostenuto da codesto Comando, in quanto tale esenzione non è automatica per legge, ma dovrebbe essere prevista, e parimenti non si può utilizzare come motivazione il richiamo dell'art. 4 della legge 689/81, in quanto tale disposizione trova la sua applicazione giuridica solo successivamente all'emanazione della sanzione amministrativa.

Pur condividendo che sarebbe paradossale il fatto che il comune che istituisce la sosta a pagamento debba corrispondere l'importo per i propri veicoli utilizzati per controllarne il rispetto, ovvero che vengano sanzionati i veicoli in forza agli altri organi accertatori ai sensi dell'art. 12 che, a loro volta, effettuano attività di controllo dell'uso legittimo della sosta regolamentata, si ritiene opportuno che tale esenzione sia espressamente richiamata nel provvedimento amministrativo istitutivo della sosta regolamentata o a pagamento, specie nel caso di atto di concessione a privati per la gestione di aree di sosta o di parcheggio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dot. Ing. Sergio DONDOLINI)